



TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -

Nella causa civile **R.G. n. 2072/2016**

promossa da:

Fondazione [redacted] per i Diritti dell'Uomo ONLUS e [redacted] – Associazione degli [redacted]
[redacted] sull'[redacted] (avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri)

contro:

Comune di [redacted] (avv. Filippo Cocchetti)

Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 luglio 2016,
esaminati atti e documenti di causa,
analizzate le questioni controverse,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(art. 702 *ter* c.p.c.)

1.

Le ricorrenti hanno esercitato azione contro la discriminazione collettiva nei confronti del comune di Pontoglio, che, con deliberazione del 30 novembre 2015, aveva disposto il posizionamento ai vari ingressi del paese di cartelli a sfondo marrone recanti la scritta «**[redacted]** è un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene».

Le attrici hanno evidenziato la contrarietà dei predetti cartelli alle disposizioni del codice della strada e ne hanno affermato il carattere discriminatorio per motivi religiosi ed etnici.

Le conclusioni dapprima rassegnate sono state quelle dell'accertamento della discriminazione, della rimozione dei cartelli, della pubblicazione del provvedimento e dell'adozione di un piano di rimozione che preveda l'apposizione di nuovi cartelloni con la scritta «*siate i benvenuti qualunque sia la vostra religione, la vostra cultura, la vostra origine etnica, la vostra condizione sociale*».

Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli enti collettivi ricorrenti e l'incompetenza del Tribunale di Brescia.

All'udienza dell'8 luglio 2016 si è preso atto della rimozione della cartellonistica da parte del comune, ma le ricorrenti hanno insistito per l'accertamento della discriminazione e per le residue domande accessorie, oltre che per la rifusione delle spese di lite.

2.

Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

3.

L'azione contro la discriminazione ha un *petitum* complesso.

L'ordine di cessazione della condotta costituisce solo una delle possibili statuizioni conseguenti all'accertamento della violazione.



La rimozione, da parte del comune, della cartellonistica – peraltro per ragioni diverse dalla sua illegittimità – determina il venir meno della materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione della condotta, ma non impedisce un accertamento del carattere discriminatorio della stessa e l'adozione delle residue statuizioni accessorie.

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a conoscere dell'azione proposta da [REDACTED], avente sede legale a Torino, è infondata.

L'eccezione si basa su due presupposti: l'inderogabilità del foro del domicilio del ricorrente stabilito dall'art. 28 comma 2 d.lgs. n. 150/2011; la derogabilità, per ragioni di connessione, della competenza territoriale solo nei casi di litisconsorzio passivo, secondo quanto disposto dall'art. 33 c.p.c.

Ad avviso di questo giudice, le norme processuali invocate dal convenuto sono suscettibili di una lettura diversa, più razionale e maggiormente sensibile ad esigenze di economia processuale e di concentrazione delle tutele.

La prima considerazione da svolgere è che le ipotesi di competenza territoriale inderogabile sono tassative.

L'art. 28 c.p.c. ne elenca alcune e rinvia agli altri casi «*in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente*».

L'art. 28 comma 2 d.lgs. n. 150/2011 introduce un foro esclusivo, ma non ne statuisce l'inderogabilità.

La conclusione è che il foro del domicilio del ricorrente è derogabile.

Si tratta di una proposizione fondamentale, poiché la connessione oggettiva consente di realizzare il *simultaneus processus* a condizione che venga in considerazione una competenza territoriale derogabile.

L'art. 33 c.p.c., tuttavia, sembra limitare gli effetti derogativi della connessione alle sole ipotesi di «*cause proposte contro più persone*».

Se la disposizione fosse interpretata alla lettera, nel caso di specie si avrebbe una proliferazione di cause – aventi il medesimo oggetto – in Tribunali diversi, in ragione dell'impossibilità di cumulare i giudizi in presenza di un litisconsorzio attivo.

La soluzione contrasta con evidenti ragioni di economia processuale e favorisce possibili conflitti di giudicati sulla medesima questione sostanziale.

Trattandosi di diritti fondamentali – il principio di uguaglianza è sancito dall'art. 3 Cost. e trova riscontro nell'art. 14 CEDU – l'esigenza di evitare che la stessa condotta sia ritenuta discriminatoria da un giudice e legittima da un altro è massima.

È allora ragionevole ritenere che, in presenza di una connessione oggettiva, più attori possano agire nei confronti del medesimo soggetto autore della discriminazione, selezionando, quale foro, quello del domicilio di uno dei ricorrenti.

Nel caso in decisione, il foro di Brescia è quello della Fondazione [REDACTED]. A tale foro viene attratta, per connessione, anche la domanda proposta da [REDACTED].

Ed è appena il caso di sottolineare che la connessione, la quale consente il *simultaneus processus*, non è impropria, per identità di questioni, bensì propria, perché la lesione lamentata dalle attrici discende da una condotta unitaria, costituita dall'opposizione della cartellonistica contestata.

4.

Superate le questioni di rito, si può procedere ad esaminare il merito.

L'azione proposta dalle attrici è fondata.



L'esistenza di una discriminazione collettiva diretta, fondata sulle convinzioni religiose e, di conseguenza, anche sulle origini etniche, si evince con carattere assorbente dalle seguenti considerazioni:

lo Stato italiano non è confessionale, bensì è improntato al principio di laicità delle istituzioni e tutela – in condizioni di parità – il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19 Cost.);

ragioni di razza e religione non possono pregiudicare l'eguale godimento dei diritti fondamentali dell'individuo (art. 3 Cost.), fra i quali figura quello della libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.);

la cartellonistica per cui è causa, ora rimossa, dispiegava una evidente efficacia deterrente nei confronti di tutti coloro che, non appartenenti alla "tradizione cristiana", intendessero trasferirsi a risiedere presso il comune di ██████████, stante l'invito – che nel contesto nel quale è inserito suona più come un ordine – ad andarsene.

Né vale obiettare che il comune di ██████████ affondi effettivamente le proprie radici nella cultura occidentale e nella tradizione cristiana.

Il punto non è se tale proposizione corrisponda o meno al vero, la questione è che detto stato di cose – ammesso che sia tale – non può essere strumentalizzato da un ente pubblico per ostacolare o condizionare, foss'anche nella semplice forma della persuasione, il libero esercizio dei diritti costituzionali da parte di coloro che non si riconoscono nel substrato culturale del comune.

Se, poi, l'obiettivo del comune fosse stato quello di richiamare i residenti ad una forma di rispetto reciproco delle rispettive tradizioni e credenze religiose, i cartelli di certo non avrebbero avuto il contenuto, unilaterale, oggi censurato.

Da ultimo, la discriminazione è insita nella formulazione dei cartelli, che induce a ritenere che il comune sia tutto sommato incline a tollerare il "mancato rispetto" – qualsiasi cosa si voglia intendere con questa locuzione – delle tradizioni diverse da quella cristiana, così minando le fondamenta della coesistenza e dell'integrazione fra culture differenti.

Non vi è dubbio, pertanto, in ordine all'esistenza della discriminazione ed è indiscutibile, altresì, la natura collettiva della stessa, poiché non ne sono individuabili a priori i destinatari.

5.

Stante l'avvenuta rimozione dei cartelli, le statuizioni da adottare sono limitate:

all'accertamento della discriminazione;

alla pubblicazione dell'ordinanza, a spese del convenuto, sul sito internet del comune di Pontoglio e su un quotidiano locale.

Non occorre l'adozione di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione.

Il ripristino della situazione fisiologica – nessun cartello con messaggi estranei ai contenuti tipici previsti dal codice della strada – è la migliore risposta alla precedente situazione di discriminazione.

6.

Le spese di lite seguono la soccombenza – in parte virtuale, in parte effettiva – e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal comune di ██████████, consistito nell'aver emanato la deliberazione di giunta n. 168/15 e nell'aver esposto i cartelli



descritti nella deliberazione stessa aventi il seguente testo: «**[REDACTED]** è un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene»;

2. ordina al convenuto di pubblicare, a proprie spese, la presente ordinanza: sul proprio sito internet, in forma integrale; su un quotidiano locale, per estratto, con avviso che il testo integrale può essere consultato sul sito del comune di **[REDACTED]**;

3. condanna il convenuto a rifondere alle attrici le spese di lite, che liquida in euro 259,00 per esborsi ed euro 4.487,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Si comunichi.

Brescia, 18 luglio 2016

Il giudice

Andrea Tinelli

